ABB~NOAspa

Sestore Unico del Servizio Idrico Integrato della Regione Sardegna

Cagliari, 19 luglio 2016

Prot. AR/SM/EO 42419 AU/DG/SSLL (lettere e numeri da citare nella risposta)

Al Signor Sindaco del Comune di Maracalagonis protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it

Al Signor Sindaco del Comune di Sinnai protocollo@pec.comune.sinnai.it

All'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna protocollo@pec.ato.sardegna.it

8321

Oggetto: espletamento delle attività per l'adozione dell'atto di trasferimento della gestione del "Sistema idrico relativo al complesso Torre delle Stelle sito nel comune di Maracalagonis".

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante il Codice dell'Ambiente, con specifico riferimento al servizio idrico integrato, contiene dettagliate e inderogabili disposizioni riguardanti la titolarità dei beni strumentali allo svolgimento delle attività, le modalità di gestione, la regolazione economico-finanziaria del servizio ed i connessi aspetti tariffari.

All'esito di una complessa controversia riguardante la proprietà della rete idrica, e relativi impianti, della lottizzazione Torre delle Stelle, presso il Comune di Maracalagonis, quest'ultimo ha adottato un'ordinanza contingibile ed urgente n. 5 del 28 Aprile 2015 ingiungendo ad Abbanoa di assumere la gestione del servizio idrico della frazione di Torre delle Stelle entro il 15 giugno 2015.

Il TAR Sardegna, con sentenza 1 giugno 2016, n. 481 ha confermato la legittimità della predetta ordinanza sindacale, rilevando, in particolare, che l'obbligo per il Gestore di assumere la gestione del servizio idrico integrato non può essere paralizzato "dall'inerzia dell'Ente di governo dell'ambito nel porre in essere gli adempimenti d sua competenza (...)".

Impregiudicata ogni valutazione in ordine alla legittimità della predetta sentenza – tempestivamente impugnata da Abbanoa presso il Consiglio di Stato – confermiamo che stiamo ottemperando, operando in un quadro ancora indeterminato circa i ruoli e responsabilità di tutti i titolari di funzione interessati (Lottizzanti, Comune ed Egas, oltre Abbanoa).

Poiché non sono disponibili i provvedimenti e gli atti che disciplinino l'ottemperanza, nelle reciproche responsabilità, Abbanoa sta provvedendo a fare quanto possibile e lecito allo stato.

In particolare, stigmatizzata comunque in atti di causa ed in appello la inerzia di controparte, confermiamo che abbiamo dato corso per quanto a noi possibile e consentito, alle attività preliminari



e propedeutiche funzionali a ricostruire il patrimonio documentale e conoscitivo, di competenza del/i lottizzante/i ovvero del Comune, indispensabile per poter realizzare con efficienza, efficacia ed economicità – nel rispetto dei dettami di legge e della responsabilità societaria per la spa di intero capitale pubblico – il servizio.

Attività sostitutiva di adempimenti in capo a Lotizzanti e Comuni (Maracalagonis e Sinnai), preliminari e propedeutiche alla presa in carico del SII.

Le attività si sostanziano in: (i) Acquisizione e ricostruzione documenti obbligatori, (ii) realizzazione di documentazione obbligatoria, (iii) assunzione di responsabilità diretta su impianti e reti nello stato in cui si trovano, (iv) obblighi sulla sicurezza negli impianti e nel lavoro, (v) obbligo di certificazione dei dati dei soggetti obbligati (beneficiari preesistenti alla presa in carico).

In particolare, mancano del tutto i seguenti documenti:

- la mappatura delle reti;
- gli accatastamenti;
- i documenti progettuali;
- il collaudo delle opere ed apparecchiature;
- lo stato di consistenza delle opere comunali inerenti al s.i.i.

Non è possibile definire quali siano le opere pubbliche di titolarità comunali nel possesso e gestione delle quali Abbanoa sarebbe immessa all'atto dell'acquisizione della gestione delle reti.

Tali documenti, pertanto, devono essere senz'altro o acquisiti o ricostruiti.

Sono gravemente carenti e non utilizzabili le planimetrie e la loro sommarietà non consente di individuare l'ubicazione precisa delle opere pubbliche da gestire

Sono gravemente carenti e non utilizzabili per la fatturazione le anagrafiche utenze trasmesse, in quanto non aggiornate, prive di qualsivoglia ufficialità e non certificate dal responsabile del procedimento.

Inoltre, per quanto attiene l'anagrafica, essendo documenti non aggiornati e mere copie cartacee non edittabili non è possibile la rapida e sicura lavorazione dei dati e degli aggiornamenti.


Di tutto quanto sino ad oggi acquisito e ricevuto dal Gestore, abbiamo predisposto apposita raccolta che certifica il livello documentale e conoscitivo disponibile alla data odierna per l'esercizio.

Attività avviata/da avviare in assenza di atti di competenza di Egas.

L'assunzione della gestione non può prescindere, infatti, dalla previa conclusione delle attività di ricognizione dello stato di consistenza dei beni, che deve necessariamente essere svolta in contraddittorio con tutti i soggetti istituzionali interessati.

Le attività di gestione si sostanziano in: (i) Obbligo di esercizio del sistema idrico, impianti e reti, con conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture (ii) Obbligo di esercizio del contratto di somministrazione, di conturazione e di fatturazione del consumo verso i soggetti obbligati e obbligo di gestione contrattuale.

Attendiamo di ricevere da Egas gli atti di competenza conformi al dettato legislativo (cfr allegato 1).



L'attività avviata, pur in assenza di atti di competenza di Egas, ci pone nella condizione obbligata di sopportare degli oneri di avvio e manutenzione attualmente non coperti da tariffa.

Occorre un formale atto dell'EGAS - così come espressamente stabilito dall'art. 15, comma 7, della Convenzione - che disponga il "trasferimento della gestione" relativamente a tale ulteriore porzione di rete, non ricompresa negli atti convenzionali né nel piano d'Ambito.

Occorre un formale atto di Egas di aggiornamento delle regole tariffaria e delle previsioni di Piano per assicurare l'equilibrio economico-finanziario delle gestione, alla luce del nuovo contesto fattuale di riferimento.

In particolare, "l'inerzia della governo dell'ambito nel porre in essere gli adempimenti di sua competenza" sanzionata nella sentenza del Tar Sardegna, determina molte illegittime conseguenze che hanno causato, e causano tuttora, gravi danni ad Abbanoa. Impedisce, infatti, la determinazione dei costi che devono essere sostenuti per rendere legittimo l'esercizio della rete del condominio Torre delle stelle, non consentendo di accertare quanta parte di detti costi debba essere imputata ai Comuni, in relazione alle somme dagli stessi a vario titolo percepite dal condominio (es piano di lottizzazione, oneri di urbanizzazione ecc.) e quanto invece rientri fra gli obblighi dell'Egas.

Distinti saluti

Settore Servizi Legali

Il Responsabile

F.to D.ssa Emmanuela Onnis

Direzione Generale

Il Responsabile

F.to Dott. Sandro Murtas

Amministratore Unico

F.to Dott, Alessandro Ramazzotti



Allegato 1. Responsabilità Egas (Ato).

Il Codice dell'Ambiente demanda all'Ente di Governo dell'Ambito: (i) la tutela dei beni, qualificati come demaniali, costituenti l'infrastruttura idrica; (ii) la predisposizione e/o l'aggiornamento del piano d'ambito costituito, fra l'altro, dalla ricognizione delle infrastrutture, dal programma degli interventi, dal modello gestionale ed organizzativo e dal piano economico finanziario (art. 149). In merito alle attività di cui al punto precedente, l'art. 149 precisa altresì che: (i) "La ricognizione, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento" (comma 2); (ii) "Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, (...)" (comma 3); (iii) "Il piano economico finanziario (...) dovrà garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati" (comma 4, ultimo periodo).

Tenuto conto della durata dell'espletamento del servizio, destinato a protrarsi per un lungo periodo, la Convenzione di affidamento (contratto di servizio tra ATO –oggi Egas- ed Abbanoa), individua specifici strumenti per adeguare le disposizioni negoziali all'eventuale mutamento delle condizioni di fatto nelle quali deve essere svolto il servizio.

Con specifico riferimento alla definizione del perimetro dei beni concessi in uso al Gestore, l'art. 15, comma 7, della Convenzione stabilisce espressamente che "eventuali opere attinenti al Servizio Idrico Integrato, realizzate direttamente o indirettamente dagli Enti locali successivamente alla data di efficacia della prima convenzione, verranno affidate al Gestore sulla base di un "atto di trasferimento della gestione" fra l'Autorità d'Ambito, il Gestore e la Stazione Appaltante, previa sottoscrizione di un verbale di consistenza e funzionalità delle infrastrutture, redatto dal Gestore in contradditorio con il soggetto che ha realizzato l'opera, di noma a conclusione di un periodo di avviamento degli impianti operato dall'impresa appaltatrice e dal Gestore".

Per quanto riguarda i profili economici della gestione, l'art. 39 ribadisce inoltre il principio, ricavabile dalla disciplina positiva, secondo il quale "l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione del servizio dovrà permanere per tutta la durata della concessione, sussistendo l'interesse pubblico al mantenimento del corretto equilibrio tra investimenti e gestione".

Fra le circostanze idonee ad alterare l'originario sinallagma contrattuale la norma convenzionale individua, fra l'altro, le seguenti ipotesi: "oneri o ricavi derivanti dall'affidamento delle opere realizzate dagli Enti Locali; incongruenza tra l'inventario delle opere affidate in



concessione e la consistenza effettiva delle stesse, anche dovuta a caratteristiche tecniche, conformità normativa e stato di manutenzione difforme rispetto a quanto riportato nell'inventario; oneri aggiuntivi derivanti dall'acquisizione dei dati anagrafici delle utenze; oneri derivanti dall'assenza o incompletezza della documentazione progettuale relativa alle opere affidate; modifica del perimetro dell'Ambito (...)" (art. 39, comma 4).